



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 175 – 30 GIUGNO 2021

Riunione del 23/06/2021

**82.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL
TESSERATO:**

- Sig. Marco MUSONI

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Massimo Argirò Componente - estensore

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico dell'atleta:

Marco MUSONI: *Per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur., 1 Codice Etico FIPAV e 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, nell'ambito del procedimento disciplinare incardinato a suo carico, fraudolentemente registrato l'interrogatorio reso al Procuratore Aggiunto, titolare del fascicolo, offrendone poi la produzione, come prova a discarico, nel giudizio di appello dallo promosso avverso la decisione sanzionatoria del Tribunale Federale FIPAV conseguente al deferimento disposto dall'Ufficio della Procura Federale. Contestate le aggravanti di cui alle lettere D, E e J dell'art. 102 Reg. Giur.*

OSSERVA

Con Comunicato ufficiale n. 17 dell'11/2/2021, la Corte Federale d'Appello FIPAV, nel rigettare il reclamo proposto dal sig. Marco Musoni avverso la decisione resa da questo Tribunale Federale con Comunicato n. 91 del 20/1/2021, trasmetteva gli atti del procedimento sottoposto al proprio vaglio giurisdizionale alla Procura Federale al fine di valutare la rilevanza disciplinare delle modalità di acquisizione del file audio offerto come fonte di prova dal reclamante.



Esaurita la fase istruttoria anche con l'acquisizione di una memoria difensiva prodotta dal sig. Musoni, il quale dichiarava espressamente di voler rinunciare alla audizione personale precedentemente richiesta all'Ufficio della Procura, quest'ultima deferiva il prevenuto al Tribunale che deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio, da tenersi in modalità di videoconferenza a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid19, convocando l'incolpato per il giorno 23/6/2021.

In tale sede, compariva il Procuratore Federale, avv. Giorgio Guarnaschelli - il quale chiedeva di dichiarare la piena responsabilità del tesserato concludendo per la comminazione di adeguata sanzione – nonché l'incolpato il quale, illustrando la propria linea difensiva, chiedeva rigettarsi le richieste avanzate dalla Procura.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla documentazione versata in atti emerge che nell'ambito del procedimento d'appello promosso dal tesserato Musoni Marco avverso la decisione sanzionatoria resa dal Tribunale Federale FIPAV, la difesa del reclamante adduceva, quale prova a discarico, la registrazione audio dell'interrogatorio reso in sede di indagini dallo stesso Musoni al Procuratore Aggiunto, titolare dell'originaria inchiesta.

Nella memoria difensiva prodotta in appello così come poi ribadito dal tesserato anche in sede di udienza davanti questo Collegio, il Musoni sosteneva (e sostiene) di essere riuscito ad estrarre dal proprio hardware il file audio contenente la suddetta audizione e di aver utilizzato ai soli fini difensivi.

Secondo il consolidato orientamento mutuato dalla giurisprudenza di legittimità è possibile registrare ciò che dice una persona, anche senza il suo consenso, purché ciò non avvenga presso il suo domicilio, presso gli altri luoghi di privata dimora o comunque ove questa vanta una maggiore sfera di riservatezza.

Tali principi vengono condivisi e trovano applicazione anche in sede di giustizia sportiva e possono sussumersi al caso di specie ove vi è prova documentale (*i.e.* audio) dell'avvenuta registrazione da parte del sig. Musoni di un interrogatorio reso dallo stesso in sede di indagini ove la sfera di riservatezza dell'operato della Procura Federale raggiunge l'acme.



L'argomentazione difensiva in ordine all'utilizzabilità dinanzi ad un Giudice superiore della registrazione quale asserita prova a discarico non è idonea né ad eliminare il contegno disciplinarmente rilevante tenuto dal sig. Musoni né tantomeno ad attenuarlo.

Ed invero, qualora il tesserato avesse avuto delle rimozioni e/o fattispecie di illecito disciplinare da denunciare, lo stesso avrebbe dovuto osservare le prescrizioni regolamentari presentando, se del caso, apposito esposto alla Procura Federale che avrebbe svolto – evidentemente affidando l'incarico ad altro Procuratore rispetto al titolare dell'originario procedimento – le indagini ritenute necessarie al caso di specie.

In altri termini, il sig. Musoni avrebbe dovuto rispettare le norme e le procedure regolamentari FIPAV che offrono tutte le garanzie per un giusto ed imparziale processo.

Per quanto sopra detto, risultando applicabili le aggravanti contestate nel capo di incolpazione, al sig. Musoni dovrà essere applicata la sanzione nella misura indicata in dispositivo da scontarsi in aggiunta ed al termine di qualsiasi altro periodo di sospensione da ogni attività federale il prevenuto dovesse, al momento della pubblicazione del presente comunicato, essere ancora assoggettato.

PQM

Il Tribunale delibera di sanzionare il tesserato Marco Musoni con la sospensione da ogni attività federale per mesi due da scontarsi in aggiunta ed al termine di qualsiasi altro periodo di sospensione da ogni attività federale al quale il sig. Musoni dovesse, al momento della pubblicazione del presente comunicato, essere ancora assoggettato.

Roma, 30 Giugno 2021

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 30 giugno 2021